

VERBALE DI INCONTRO SINDACALE

In data 24 giugno 2009, presso la sede di Confindustria Vicenza, si sono incontrati:

la **Tesina s.r.l.** di Sarcedo (VI), nelle persone di Aronne Miola e Antonio Valente, assistiti da Pier Paolo Salamon di Confindustria Vicenza, e la RSU dello stabilimento di Sarcedo, assistita da Mario Siviero della Femca Cisl, da Serenella Pagliosa della Uilta Uil e da Lorenzo Bedin della Filtea Cgil.

Premesso:

- che l'azienda ha registrato una significativa contrazione di commesse in tutti i settori di attività a causa della crisi generale del mercato e del settore classico uomo di fascia alta in particolare;
- che in data 10 marzo 2009 e 5 maggio 2009 si sono svolte le consultazioni sindacali ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164 per ricorso alla Cassa integrazione guadagni Ordinaria dal 23 marzo 2009 all'8 maggio 2009 per un massimo di 80 dipendenti;
- che in data odierna è stato altresì stipulato un contratto di solidarietà difensiva per 79 dipendenti con decorrenza 6 luglio 2009 e durata annuale;
- che l'azienda ha alle sue dipendenze anche 3 lavoranti a domicilio, con anzianità di servizio superiore a tre mesi, per i quali non è ammissibile il ricorso alla CIGO e al CDS

Tutto ciò premesso le parti come sopra rappresentate, convengono quanto segue:

- 1) le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo quale presupposto ed espressione della volontà delle parti;
- 2) l'azienda comunica che il rapporto di lavoro dei lavoranti a domicilio di cui in premessa a decorrere dal 23 marzo all'8 maggio 2009 e dal 6 luglio al 31 dicembre 2009 viene sospeso a seconda delle esigenze produttive aziendali fino a un massimo di 180 giornate lavorative;
- 3) le parti si danno atto che sussistono nel caso di specie i presupposti di applicazione del ricorso alla CIGS in deroga previsto dalla legge 2/09;
- 4) conseguentemente l'azienda si impegna a presentare agli enti competente apposita domanda di intervento del trattamento di CIGS in deroga ai sensi della disposizione richiamata al punto precedente e delle disposizioni operative che, in attuazione della predetta normativa, verranno emanate dalla Regione Veneto o per conto della Regione stessa.
- 5) Resta fermo che l'erogazione del trattamento è subordinata alla disponibilità di copertura finanziaria prevista dalle vigenti disposizioni in materia.
- 6) Le parti si danno atto che sono state rispettate le procedure di consultazione previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Aronne Miola
Antonio Valente
Pier Paolo Salamon

Serenella Pagliosa
Mario Siviero
Lorenzo Bedin

Verbale di accordo

In data 24 giugno 2009, presso la sede di Confindustria Vicenza, fra la **Tesina s.r.l.** di Sarcedo (VI), nelle persone di Aronne Miola e Antonio Valente, assistiti da Pier Paolo Salamon di Confindustria Vicenza, e la RSU dello stabilimento di Sarcedo, assistita da Mario Siviero della Femca Cisl, da Serenella Pagliosa della Uilta Uil e da Lorenzo Bedin della Filtea Cgil è stato stipulato, con il presente accordo, un contratto di solidarietà difensiva per il personale impiegato nel predetto stabilimento, con le motivazioni, modalità e tempistiche di seguito specificate.

Tesina fa parte del Gruppo Forall, che rappresenta una realtà di prima grandezza nel panorama dell'Abbigliamento formale maschile italiano. Ciò malgrado, la crisi mondiale del mercato, che aveva manifestato i primi segnali già verso la metà del 2008 e che è esplosa dopo il crac finanziario di settembre, sta causando un significativo calo dei volumi di vendite del Gruppo, con una particolare accentuazione nei confronti degli articoli di fascia alta, che vengono prodotti presso gli stabilimenti italiani del Gruppo. Già l'esercizio finanziario 2008 presenta rispetto al 2007 un risultato operativo in calo del 66%. Ora però, a fronte di una situazione di mercato caratterizzata da una persistente congiuntura negativa, da un livello di incertezza e di competizione crescenti, e da una previsione che non lascia intravedere evoluzioni significativamente positive nel medio termine, il Gruppo Forall ha deciso di avviare un piano di riorganizzazione finalizzato ad un recupero di redditività, con la ferma intenzione di preservare il patrimonio di conoscenze e di capacità accumulato in quasi 40 anni di attività. Questa scelta non è più dilazionabile anche in virtù del probabile andamento negativo dell'esercizio 2009, che vedrà un calo delle vendite previsto nell'ordine del 15% a livello complessivo, che diventa del 30% se riferita alla produzione classico uomo.

In ragione di quanto sopra, anche la Tesina s.r.l. ha disposto l'adozione immediata e indilazionabile di misure volte alla riduzione delle perdite. Dette misure includono la riduzione del personale impiegato nello stabilimento di Sarcedo. La società, negli incontri tenutisi con le rappresentanze dei lavoratori e le organizzazioni sindacali, ha dichiarato un esubero di 20 addetti sugli 80 attualmente occupati nello stabilimento (con esclusione dei lavoratori a domicilio). Nel confronto che ne è seguito la Società ha accolto la richiesta, avanzata dalla RSU e dalle OOSS, di stipulare, con il presente accordo, un contratto di solidarietà difensiva per la gestione delle eccedenze. Le parti hanno provveduto alla sua definizione e articolazione come sotto riportato.

Il contratto di solidarietà difensiva, della durata di mesi dodici, avrà decorrenza dal **6 luglio 2009**, e avrà la seguente articolazione, riferita ai lavoratori full time(67) :

Reparti produttivi

N° lavoratori coinvolti : 63

Orario in regime di solidarietà : 30 ore settimanali = **25% riduzione**

Capi Sezione e Responsabili Uffici

N.° lavoratori coinvolti : 4

Orario in regime di solidarietà: 32 ore settimanali = **20% riduzione**

Il personale che presta la propria attività in regime di **part time (12)** opererà in regime di solidarietà, attuando una **riduzione proporzionale (con arrotondamenti)** a quella del reparto di appartenenza.



1 dipendente part time **non** è coinvolto nel contratto di solidarietà .

In totale , pertanto, i lavoratori coinvolti nel contratto di solidarietà sono 79 (67 full time e 12 part time) su 80, e la percentuale di riduzione media è pari al 24,63%.

Le lavoratrici in rientro dalla maternità presteranno la propria attività in regime di solidarietà.

La retribuzione diretta sarà corrisposta per il numero di ore effettivamente lavorate. La retribuzione indiretta e differita (13ma, premio produzione, festività , ferie/ rol/ exfestività, tfr e quant'altro abbia natura indiretta o differita) saranno corrisposti proporzionalmente alle ore effettivamente lavorate e pertanto all' azienda non deriveranno da ciò oneri indiretti e/o differiti .

Eventuali deroghe all'orario concordato per soddisfare temporanee esigenze di lavoro verranno attuate con le seguenti modalità , in applicazione di quanto stabilito dall'art 5 comma 10, legge 236/93 : " La Direzione Aziendale comunicherà alla RSU con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo l'entità e la durata dell'eventuale aumento dell'orario e esporrà in bacheca con 2 giorni lavorativi di anticipo gli orari e i nomi dei dipendenti interessati " . Le eventuali ore prestate in supero dell'orario ridotto concordato e nei limiti delle 40 ore settimanali non daranno titolo alla corresponsione delle maggiorazioni contrattualmente previste per il lavoro straordinario e supplementare; per quanto ovvio si precisa che tali prestazioni andranno a diminuire il ricorso alla solidarietà. Qualora si verificassero specifiche esigenze, non legate all'esubero strutturale sopra evidenziato, ma a contingenti situazioni di mercato, l'azienda potrà fare ricorso, previa consultazione con la RSU, alla cassa integrazione guadagni ordinaria.

Nelle more dell'autorizzazione da parte degli Enti competenti, l'azienda anticiperà mensilmente il trattamento di integrazione salariale dovuto da parte dell'Inps.


L'elenco nominativo dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà, con la rispettiva percentuale individuale di riduzione) è allegato al presente verbale di accordo e ne costituisce parte integrante.

Per i lavoratori a domicilio, non inseribili nel contratto di solidarietà, verrà utilizzato il ricorso alla CIGS in deroga; a tal fine, viene stipulato in data odierna apposito accordo a latere.


Le parti si incontreranno di norma trimestralmente per una verifica dell'andamento della situazione aziendale e delle conseguenti ricadute occupazionali.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'azienda


Autunno, Plente


La R.S.U.


Cesare De Mucci
via - Capello

Confindustria Vicenza



Le OO.SS.


Generale Polaris
B.M.P.
Spasolo M. Teresa